

N. 00248/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00905/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martinez, Davide Moscuza, Giulietta Redi, con domicilio eletto presso l'avv.to Giulietta Redi in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Asl No, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Scaparone, Carla Zucco, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo Scaparone in Torino, via S.

Francesco D'Assisi, 14; Azienda Sanitaria Locale Asl No - S.C. Provveditorato - Economato Presso Sede in Borgomanero (No);

***nei confronti di***

Pulirapida S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Clini, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

***per l'annullamento***

- della comunicazione prot. n. 26728 del 25.6.2010 del Direttore del S.C. Provveditorato- Economato della Azienda Sanitaria Locale NO, ricevuta in data 28 giugno 2010;

- della comunicazione prot. n. 26830/S.E.P. del 25.6.2010, a firma del Direttore del S. C. Provveditorato-Economato della Azienda Sanitaria Locale NO;

-della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale NO n. 532 del 24.6.2010, di approvazione della graduatoria, di presa d'atto dell'esito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta e di aggiudicazione del servizio de quo in favore della ditta Pulirapida s.r.l.;

- del verbale di gara del 25.9.2009 nella parte in cui è stata ammessa la controinteressata;

- dei verbali di gara del 27.10.2009, 10.11.2009, 14.1.2010 e del 20.1.2010; in via subordinata:

- dell'atto 26.5.2010;

in via di ulteriore subordine

- della *lex specialis* di gara (bando di gara e Capitolato Speciale d'appalto) nonché degli atti eventualmente presupposti quale la delibera a contrarre nella parte in cui prevede l'attribuzione di 20 punti all'offerta tecnica e 80 all'offerta economica;

- della *lex specialis* di gara (Capitolato Speciale d'appalto) nella parte in cui prevede che la Commissione Giudicatrice proceda all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica;

- del verbale di gara del 27.10.2009 nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata, anziché pubblica;

- dei verbali di gara del 25.9.2009, del 27.10.2009, 10.11.2009, 20.11.2009 e 14.1.2009;

- della deliberazione del Direttore Generale n. 807 del 29.9.2009;

- della deliberazione del Direttore Generale n. 7288/DG del 19.2.2010;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione del servizio alla Pulirapida s.r.l., deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale NO n. 532 del 24.6.2010;

con i motivi aggiunti, depositati in data 1° ottobre 2010:

del provvedimento della ASL NO - S.C. Provveditorato - Economato prot. n. 31677/S.E.P. del 30 luglio 2010, comunicato in data 2.8.2010 di diniego di autotutela in riscontro alla informativa inviata dalla ricorrente;

nonché della nota ivi allegata dell'Azienda Sanitaria Locale NO, Servizio Legale, prot. 31305/SL del 27.7.2010;  
con i motivi aggiunti, depositati in data 24.11.2010:  
della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL NO n. 792 del 18.10.2010 di presa d'atto dell'esito del secondo subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta e di conferma dell'aggiudicazione del servizio de quo in favore della ditta Pulirapida srl;  
del verbale della commissione del 13.10.2010 con cui sono state rivalutate e nuovamente ritenute congrue le originarie giustificazioni all'anomalia dell'offerta presentate dalla Pulirapida srl e del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata,  
di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Asl No e di Pulirapida S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato TAR e impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Violazione dell'art. 14 punto 2 del Capitolato Speciale d'appalto. Violazione della *par condicio competitorum*. La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non avere prodotto, tra la documentazione amministrativa, la copia delle "note di chiarimento/precisazione degli atti di gara sottoscritta per accettazione", come previsto dalla legge di gara.
- 2) Violazione degli artt. 9 e 14, punto 4, del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006. La controinteressata non ha prodotto la dichiarazione, prescritta dalla legge di gara a pena di esclusione, prescritta ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 in relazione ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa individuale "Nichetti Eleonora Eco Service", acquisita per cessione di ramo d'azienda nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.

In subordine deduce la ricorrente:

- 3) illegittimità del provvedimento di accoglimento delle giustificazioni della Pulirapida s.r.l. e del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione nonché sviamento della causa tipica e violazione degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 163/2006. Contesta la ricorrente il giudizio di anomalia reso con riferimento all'offerta della controinteressata.

In ulteriore subordine deduce la ricorrente:

4) Violazione degli artt. 2 e 3 del d.p.c.m. 117/99 e dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006, violazione del principio di *par condicio* dei concorrenti e di irragionevolezza e proporzionalità dell'agire amministrativo. Lamenta parte ricorrente che il capitolato speciale d'appalto prevedeva l'attribuzione di 80 punti all'offerta economica e 20 punti all'offerta tecnica in violazione del citato D.P.C.M. che, per tale tipologia di appalto, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impone che nessuno degli elementi (prezzo e offerta tecnica) possa rispettivamente assumere un peso ponderale superiore a 60 o inferiore a 40.

5) Violazione dell'art. 2 comma 4 del d.lgs. 163/2006. Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza. Violazione della *par condicio* dei concorrenti. Contesta la ricorrente la motivazione dell'attribuzione dei punteggi.

6) Violazione del principio di riservatezza della valutazione delle offerte tecniche. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Contesta la ricorrente che l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica sia avvenuta in seduta riservata.

7) Violazione dell'art. 2 co. 2 del d.lgs. 163/2006. Violazione del principio di segretezza delle offerte. Violazione della *par condicio* dei concorrenti. Sviamento. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Contesta la ricorrente che la verbalizzazione degli atti di gara non dia atto della corretta conservazione dei plichi.

8) Violazione dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 88 del d.lgs. 163/2006. Contesta la ricorrente le capacità tecniche e professionali della commissione di gara.

Chiede pertanto in via principale annullarsi gli atti di ammissione della controinteressata alla gara, in via subordinata annullarsi il giudizio di anomalia e, in ulteriore subordine, annullarsi la *lex specialis* di gara ed i relativi verbali, con declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato, nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno da perdita di *chance* in forma specifica o per equivalente.

Si è costituita l'amministrazione resistente contestando la graduazione dei motivi esposta in ricorso; nel merito contesta tutte le censure dedotte.

Si è costituita la controinteressata chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio dell'8.9.2010 l'istanza cautelare veniva accolta con invito all'amministrazione a riformulare il giudizio di anomalia alla luce delle censure mosse da parte ricorrente.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 1.10.2010 la ricorrente riproponeva le censure già dedotte anche avverso l'atto di diniego di esercizio dell'autotutela sollecitata ex art. 243 bis del d.lgs. 163/2006.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 24.11.2010 la ricorrente censurava il rinnovato giudizio di anomalia deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Illegittimità del provvedimento di accoglimento delle giustificazioni di Pulirapida s.r.l. e del provvedimento di aggiudicazione alla stessa dell'appalto per violazione dell'ordinanza n. 637/2010 del Tribunale. Lamenta parte ricorrente che l'amministrazione non abbia espresso un nuovo giudizio di anomalia, limitandosi a motivare il vecchio sulla scorta delle pregresse giustificazioni assunte.

2) Illegittimità del provvedimento di accoglimento delle giustificazioni della Pulirapida s.r.l. e del provvedimento di aggiudicazione alla stessa dell'appalto in oggetto per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; difetto di istruttoria e motivazione.

3) Illegittimità del provvedimento di accoglimento delle giustificazioni della Pulirapida s.r.l. e del provvedimento di aggiudicazione alla stessa dell'appalto in oggetto per difetto di istruttoria e motivazione; sviamento della causa tipica e violazione degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 163/2006; il giudizio di anomalia non scioglie i dubbi concernenti gli indicati sintomi di anomalia.

L'amministrazione ha controdedotto con apposita memoria.

All'udienza del 24.2.2010 la causa veniva discussa e decisa.

## DIRITTO

Il collegio ritiene di seguire, nella trattazione dei motivi di ricorso, la graduazione espressamente proposta dalla ricorrente che non è mera graduazione delle censure ma anche delle domande. La ricorrente ha infatti chiesto in principalità di annullare gli atti di gara nella sola parte in



cui hanno ammesso la controinteressata alla gara (ne conseguirebbe l'aggiudicazione alla ricorrente, seconda classificata), in subordine ha contestato il giudizio di anomalia reso in relazione all'offerta della controinteressata (la procedura dovrebbe riprendere da detto punto) e solo in estremo subordine ha dedotto vizi che colpirebbero l'intera gara a partire dalla *lex specialis*. La graduazione delle domande non pare al collegio superabile; se infatti è vero che, sensibile all'interesse pubblico sotteso al giudizio che ha ad oggetto una procedura di evidenza pubblica, parte della giurisprudenza ha talvolta affermato che la graduazione delle censure può essere modificata dal giudice procedendo da quelle che evidenziano una più radicale illegittimità del procedimento, anche a prescindere da come sono state dedotte, vero è anche che tale orientamento giurisprudenziale si è formato in relazione a fattispecie in cui le plurime censure sorreggevano comunque un'unica domanda e non vi era una espressa graduazione del *petitum*; per contro modificare la graduazione delle domande, oltre a violare l'art. 112 c.p.c., avvicinerrebbe il giudizio ad un giudizio di legittimità oggettiva dell' *agere* dell'amministrazione, anzicchè un giudizio ad istanza di parte. Né ciò penalizza le controparti, alle quali è sempre dato proporre ricorso incidentale, anche eventualmente invocando una modifica della graduazione delle censure, così coniugandosi il principio della domanda con il rispetto degli interessi di tutte le parti in causa. Per una recente riaffermazione del vincolo alle censure dedotte ed alla generale necessità

di seguire l'ordine prospettato dal ricorrente si veda C. Stato sez. V, 25.1.2011, n. 513.

Seguendo quindi l'ordine delle censure proposte da parte ricorrente, con i primi due motivi di ricorso si adducono potenziali vizi inerenti l'ammissione della controinteressata alla gara.

Le censure non paiono fondate.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che la Pulirapida s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché ha ommesso di inserire, tra la documentazione amministrativa, copia sottoscritta per accettazione delle note di chiarimento/precisazione degli atti di gara. L'art. 14 (p. 11) del capitolato speciale imponeva tale sottoscrizione e presentazione a pena di esclusione.

Come correttamente osservato dall'amministrazione resistente, al fine di valutare se la controinteressata abbia effettivamente posto in essere una violazione dell'onere di sottoscrivere le modifiche del capitolato, occorre tuttavia considerare in concreto la documentazione che sarebbe stata omessa dalla Pulirapida.

E' pacifico che la controinteressata ha tempestivamente prodotto, con la documentazione amministrativa, l'intero capitolato speciale originariamente approvato sottoscritto. Con deliberazione n. 776 del 18.9.2009 (in atti sub. doc. 3 di parte resistente) la stazione appaltante ha apportato alcune "rettifiche" al capitolato speciale (artt. 7, 9, 10) procedendo alla pubblicazione di tale deliberazione sul sito internet; di

questi articoli rettificati la ricorrente ha pacificamente ommesso di presentare copia sottoscritta ma l'amministrazione ha ritenuto ammissibile l'integrazione documentale.

Ritiene il collegio che la soluzione adottata in via amministrativa sia corretta: la *ratio* di imporre la sottoscrizione di ogni "modifica" del capitolato è quella di garantire la piena e incondizionata adesione del concorrente all'assetto di interessi creato dalla legge di gara. Nel caso di specie la "modifica" non ha in alcun modo inciso sulla sostanza della legge di gara, essendosi correttamente trattato di una "rettifica", nonché di correzione di errore materiale.

Era palese nella formulazione dell'originario art. 7 del capitolato (p. 7 del capitolato speciale), oggetto di correzione, che il punteggio di gara era così distribuito: punti 80 all'offerta economica e punti 20 all'offerta tecnica. Tanto si chiariva nell'*incipit* dell'art. 7.

Lo stesso articolo proseguiva specificando la modalità di attribuzione dei "punti qualità (prima fase)" e fornendo una analitica scomposizione del pertinente punteggio, la cui sommatoria complessiva ammontava sempre a 20 punti. Nell'ultima parte, intestata "B. Seconda fase - prezzo", si chiariva la formula di assegnazione del punteggio per l'offerta economica e si puntualizzava il significato delle varie espressioni letterali in detta formula indicate, in particolare della voce "P", "punteggio massimo attribuibile", inserendo tra parentesi, a scopo chiarificatorio, il corrispondente valore di "(20)"; quest'ultima indicazione era tuttavia

palesamente frutto di errore materiale poiché *ictu oculi* in conflitto con la complessiva e coerente disciplina dettata immediatamente prima dall'articolo in questione, disciplina portava a comprendere che il punteggio in questione non poteva che leggersi "80".

Preso atto dell'errore l'amministrazione ha proceduto a formale correzione di errore materiale.

Sempre con la deliberazione n. 776 è stata poi spostata (rimanendone identico il contenuto) la disposizione originariamente contenuta nell'art. 9 quarto paragrafo seconda parte del capitolato speciale, per inserirla nell'art.10 primo paragrafo seconda parte. Trattasi di mera "riorganizzazione" logica delle disposizioni, che non ha minimamente inciso sul loro contenuto.

La censura appare quindi infondata.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria in quanto la medesima non ha presentato la dichiarazione concernente i requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 in relazione ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza della ditta individuale Nichetti Eleonora Eco Service, acquisita con atto di cessione d'azienda dall'aggiudicataria nel triennio antecedente la gara. Sussiste in giurisprudenza contrasto interpretativo circa la necessità o meno che anche i legali rappresentanti delle società da cui siano stati acquisiti rami d'azienda nel triennio rendano le dichiarazioni prescritte dall'art. 38 del

d.lgs. 163/2006. Un primo orientamento, maggiormente sostanzialista, asserisce la necessità che le dichiarazioni in questione siano rese anche da tali soggetti, poiché altrimenti il meccanismo si presterebbe a fenomeni elusivi; altro orientamento, allo stato avallato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex pluris* C. Stato sez. V 21.5.2010 n. 3213), pone maggiore attenzione alla tassatività delle cause di esclusione e quindi anche degli obblighi prescritti a pena di esclusione, concludendo che non sia ammissibile l'integrazione di tali obblighi, là dove non chiaramente individuati dalla legge di gara o imposti *ex lege*.

Questo collegio ritiene allo stato di conformarsi alla maggioritaria giurisprudenza del giudice d'appello; la censura non può trovare accoglimento.

In via di primo subordine parte ricorrente ha censurato il giudizio di anomalia come svoltosi nella fase amministrativa.

In sede cautelare è stata disposta la sospensione degli atti con particolare riferimento al giudizio di anomalia e invito all'amministrazione a riprovvedere, anche alla luce delle censure dedotte in ricorso; tanto è avvenuto con provvedimento del 13.10.2010, con il quale l'offerta della Pulirapida s.r.l. è stata nuovamente ritenuta sostenibile.

Il nuovo giudizio di anomalia è stato impugnato con la seconda serie di motivi aggiunti.

Il primo giudizio di anomalia è quindi stato superato dalla valutazione del 13.10.2010.

Quanto a quest'ultima valutazione ritiene il collegio che anch'essa non risponda alle censure mosse sin dal ricorso introduttivo da parte ricorrente né superi le illogicità evidenziate sia con il terzo motivo di ricorso principale sia con la seconda serie di motivi aggiunti.

**Deve innanzitutto evidenziarsi che l'aggiudicataria, che ha presentato un'offerta economica significativamente più bassa delle restanti concorrenti, ha composto l'offerta indicando che il servizio le garantisce un margine di utile particolarmente esiguo (2994,00 € annui, e quindi 14.970,00 € in 5 anni, a fronte di un importo a base d'asta stimato per l'intera durata del contratto in € 9.420.000,00).**

**Come ampiamente dibattuto nel corso del giudizio di anomalia nessuna norma impone un preciso margine di utile e la stessa Pulirapida s.r.l. ha dichiarato di avere scientemente proposto un'offerta sostanzialmente non redditizia, investendo più che altro sull'acquisizione di requisiti di qualificazione. Vero è però che, a fronte di ulteriori specifici sintomi di anomalia (come *infra* chiarito certamente sussistenti nel caso di specie) la verifica in contraddittorio e le giustificazioni rese non possono che essere "limitate" proprio da tale esiguo margine di utile. E' infatti pacifico in giurisprudenza che, nel contraddittorio per la verifica dell'anomalia, l'interessato può anche in parte "modificare" l'imputazione delle somme indicate a supporto dell'offerta, ad esempio dichiarando di rinunciare in parte dell'utile**

originariamente indicato per assorbire maggiori costi non correttamente computati; simile operazione rimane compatibile sia con la redditività dell'offerta (salvo mera riduzione del margine di utile), sia con l'originaria strutturazione della medesima. Le giustificazioni rese nel corso del giudizio di anomalia trovano invece invalicabile limite nell'impossibilità di una strutturale modifica dell'offerta. Infatti un conto è la precisazione e compensazione delle voci di costo interne all'offerta, altro conto è la "modificazione" dell'offerta rispetto a quella risultata aggiudicataria e sottoposta al confronto concorrenziale che, ove avvenisse successivamente alla conclusione della gara, integrerebbe appunto una violazione della *par condicio* dei concorrenti. Ora è evidente che quanto più è originariamente esiguo il margine di utile dichiarato tanto minore è il margine, nel contesto del giudizio di anomalia, per eventualmente ad esempio far gravare su tali importi voci di costo non adeguatamente computate.

Nel caso di specie in particolare la ricorrente censura l'offerta dell'aggiudicataria in relazione al monte ore lavorative offerto; e ciò sia sotto il profilo dell'idoneità del medesimo rispetto al servizio offerto, sia sotto il profilo della compatibilità dei costi indicati con il progetto formativo prospettato dalla controinteressata in allegato all'offerta. Quanto al primo aspetto si ritiene che la questione sia stata ampiamente

analizzata e motivata nel rinnovato giudizio di anomalia; resta per contro del tutto ignorata la questione, non irrilevante, del monte ore formative offerto. L'offerta formativa è una caratteristica della proposta dell'aggiudicataria dalla medesima liberamente determinata e non suscettibile di modifiche strutturali, che necessita pertanto di giustificazione quanto ai costi.

L'aggiudicataria, per giustificare tale voce dell'offerta, ha asserito che trattasi di corsi pratici, che si svolgono quasi tutti in orario lavorativo e che quindi non incidono sul complessivo monte ore offerto né inducono un costo. La giustificazione è palesemente inaccoglibile in quanto confliggente con la struttura dell'offerta presentata in gara.

Si legge nell'offerta Pulirapida s.r.l (cfr. doc. 5 all. 6 p. 6 parte ricorrente) che nell'appalto verranno impegnati 75 addetti di II livello (costo orario 15,19 €), 13 di III livello (costo orario 15,50 €) e 2 di IV livello (costo orario 16,71 €). Sempre nell'offerta si indicano poi numerosi corsi formativi. Di questi, contrariamente a quanto asserito dall'aggiudicataria nel corso del giudizio di anomalia, almeno due moduli formativi sono espressamente indicati come teorici (cfr. doc. 21 parte ricorrente), e ciò senza considerare i corsi in materia di sicurezza, di cui la stessa aggiudicataria ammette la natura necessariamente teorica.

In particolare si legge nell'offerta che la “prima lezione” ha un modulo teorico di 20 ore, oltre ad uno pratico di due settimane, ed è rivolta a tutti gli addetti. Già solo considerando un unico corso di 20 ore teoriche



per tutti gli addetti si perviene ad un costo orario complessivo di 27.483,4 €, da solo superiore al complessivo utile dichiarato dalla Pulirapida per tutto lo svolgimento del servizio. Ciò senza considerare la “quarta lezione” ove si prevedono espressamente ulteriori “16 ore teorico”, per quanto concerne gli addetti alle aree ad alto rischio, ed ancora senza sindacare che l’intera offerta formativa include moduli formativi descritti con contenuti prettamente teorici. Ad esempio la “nona lezione” avente ad oggetto i “sistemi di controllo previsti per l’appalto” della durata di 20 ore, destinata a tutti i responsabili, ha un contenuto (“sistema di controllo certificato: cos’è e cosa prevede”; “la modulistica e i software adottati”; i “controlli semplici” ecc.) palesemente teorico. D’altro canto, a rigore, se si scorre l’offerta formativa presentata in gara dall’aggiudicataria e si considera che la stessa interessata non ha potuto negare che i corsi in tema di sicurezza non potevano che essere teorici (settima ed ottava lezione), se ne desume che verosimilmente, e per coerenza di formulazione dell’offerta, là dove nell’offerta si è semplicemente indicato il numero di ore di formazione previsto per addetto si intendeva riferirsi a lezioni teoriche, mentre là dove erano previsti tirocini pratici si è ritenuto di precisarlo, espressamente distinguendo le ore di formazione teorica da quelle di formazione pratica (circostanza che ricorre solo per la prima e la quarta lezione). La questione è stata espressamente evidenziata in ricorso.

Nel rinnovato giudizio di anomalia l'amministrazione si è soffermata sulla struttura oraria del servizio, senza prendere in considerazione tale specifico punto. Né vale evidentemente asserire che l'anomalia non si sofferma su singole questioni ma è un giudizio complessivo: ciò è certamente vero ma non può far ignorare che singole anomalie possono talvolta (tanto più ove il margine d'utile sia praticamente inesistente) immediatamente riverberarsi sulla complessiva remuneratività dell'offerta senza trovare compensazione in diverse voci di guadagno, e rendendola così nell'insieme non più sostenibile.

Ritiene quindi il collegio che, anche considerando le giustificazioni analizzate nel nuovo giudizio di anomalia, le censure mosse dalla ricorrente alla sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria non restino superate ed evidenzino una complessiva anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria.

La domanda deve pertanto trovare accoglimento in relazione ai motivi aggiunti dedotti con l'ultima memoria depositata, con annullamento della procedura a partire dal verbale 13.10.2010 e per tutti gli atti conseguenti e assorbimento delle ulteriori censure, che sono state prospettate dalla ricorrente in via subordinata.

Parte ricorrente ha infatti anche censurato la legge di gara, là dove indicava come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e attribuiva il peso rispettivamente di 20 punti all'offerta tecnica e 80 punti a quella economica; lamenta la

ricorrente che il meccanismo non sia conforme alle prescrizioni dettate dal DPCM n. 117 del 1999 che, per la tipologia di appalto in questione, impone che nessun elemento di valutazione possa assumere un peso rispettivamente inferiore a 40 e superiore a 60 punti. Le controparti adducono che l'invocata disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata; la tesi non pare fondata, tanto più che la disposizione è stata riprodotta in termini assolutamente identici nel regolamento attuativo del codice appalti recentemente approvato.

Poichè tuttavia la questione è stata posta dalla ricorrente in via di solo estremo subordinate, si ritiene non necessario un suo ulteriore approfondimento.

La prima domanda subordinata deve quindi trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in € 3500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio  
2011 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente FF

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)